

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807) ([GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020](#))

## *Art. 1*

### *Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le

predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

## *Art. 2*

### *Disposizioni finali*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Conte

Il Ministro della salute  
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli  
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1	Fabbricazione di articoli in gomma	
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche	
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità	
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura	
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)	
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)	
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche	
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza	
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri	
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature	
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	

37	Gestione delle reti fognarie	
38	Attivita' di raccolta, trattamento e  smaltimento dei rifiuti; recupero dei  materiali	
39	Attivita' di risanamento e altri  servizi di gestione dei rifiuti	
42	Ingegneria civile	
43.2	Installazione di impianti elettrici,  idraulici e altri lavori di costruzioni  e installazioni	
45.2	Manutenzione e riparazione di  autoveicoli	
45.3	Commercio di parti e accessori di  autoveicoli	
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e  riparazione di motocicli e commercio di  relative parti e accessori	
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime  agricole e animali vivi	
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti  alimentari, bevande e prodotti del  tabacco	
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti  farmaceutici	
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste  e giornali	
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari,  attrezzature, macchine, accessori,  forniture agricole e utensili agricoli,  inclusi i trattori	
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi  ed attrezzature da trasporto	
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e  attrezzature ad uso scientifico	
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli  antincendio e infortunistici	

46.71			
49			
50			
51			
52			
53			
55.1			
j (DA 58 A 63)			
K (da 64 a 66)			
69			
70			
71			
72			
74			
75			
80.1			
80.2			
81.2			
82.20.00			
82.92			

82.99.2	giornali e riviste	
+-----+	+-----+	+-----+
	Amministrazione pubblica e difesa;	
84	assicurazione sociale obbligatoria	
+-----+	+-----+	+-----+
85	Istruzione	
+-----+	+-----+	+-----+
86	Assistenza sanitaria	
+-----+	+-----+	+-----+
	Servizi di assistenza sociale	
87	residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
88	Assistenza sociale non residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
	Attivita' di organizzazioni economiche,	
94	di datori di lavoro e professionali	
+-----+	+-----+	+-----+
	Riparazione e manutenzione di computer	
95.11.00	e periferiche	
+-----+	+-----+	+-----+
	Riparazione e manutenzione di telefoni	
95.12.01	fissi, cordless e cellulari	
+-----+	+-----+	+-----+
	Riparazione e manutenzione di altre	
95.12.09	apparecchiature per le comunicazioni	
+-----+	+-----+	+-----+
	Riparazione di elettrodomestici e di	
95.22.01	articoli per la casa	
+-----+	+-----+	+-----+
	Attivita' di famiglie e convivenze come	
	datori di lavoro per personale	
97	domestico	
+-----+	+-----+	+-----+